

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

I sottoscritti signori:

- **PAOLO DASSI**, [...]
- **DANIELE DASSI**, [...]
- **MAURIZIO PLAZZOTTA**, [...]
- **NICOLA CAINERO**, [...]
- **ALESSANDRO VEZZIL**, [...]
- **COSTALONGA PAOLO**, [...]
- **D'ALEO MARIO**, [...]
- **FORLANELLI VANESSA**, [...]
- **RANON ROBERTO**, [...]
- **GAIOTTO SERGIO**, [...]

Stipulano e convengono quanto segue:

ARTICOLO 1

E' costituita l'associazione senza fini di lucro, denominata "il sole di mino" con sede in Udine (UD), via M. Misani n. 15/5 con lo scopo di raccogliere fondi da destinare in beneficenza.

L'associazione è retta dal seguente statuto:

STATUTO

Articolo 1

E' costituita l'associazione denominata "il sole di mino" con sede in Udine (UD), via M. Misani n. 15/5.

Articolo 2

L'associazione, che non ha fini di lucro e non abbraccia ideologie politiche o religiose, si propone di raccogliere fondi da destinare in beneficenza.

Tale scopo potrà essere perseguito attraverso l'organizzazione della manifestazione sportiva amatoriale "Festa del Benessere – memorial Mino Dassi" e anche attraverso l'organizzazione di manifestazioni collaterali e convegni, la presentazione di pubblicazioni, la promozione di concorsi ed attraverso ogni altra attività che venga, di volta in volta, ritenuta rilevante.

L'associazione si terrà in contatto con autorità comunali, provinciali, regionali e con altre associazioni aventi attività simili e scopi affini, nonché con gli enti pubblici di volta in volta interessati, per ottenere appoggio e collaborazione nell'esplicazione della propria attività.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie e saltuarie, in quanto integrative ad esse.

Articolo 3

Gli associati si dividono in "Soci fondatori" e "Soci Ordinari".

I primi sono coloro che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo.

I secondi sono ammessi nell'associazione previo versamento dell'intera quota di partecipazione prescritta per l'esercizio in corso.

Articolo 4

Il Fondo Comune dell'associazione è costituito dai seguenti beni:

- contributi versati dagli associati;
- elargizioni o contributi ricevuti da enti pubblici e privati interessati all'attività dell'associazione;
- ogni altro bene mobile o immobile acquistato con i predetti fondi, o pervenuto a titolo gratuito;
- da ogni altra entrata che concorra a incrementare l'attivo sociale.

Il Fondo è amministrato dal Consiglio Direttivo.

In caso di recesso, nulla è dovuto al singolo associato recedente, rimanendo nel patrimonio dell'associazione quanto da esso versato a titolo di contributo associativo o a titolo gratuito in genere.

Gli esercizi finanziari si chiudono entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 5

Gli organi dell'associazione sono l'Assemblea degli associati, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Articolo 6

L'ASSEMBLEA degli associati deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il mese di marzo, e delibera a maggioranza semplice dei votanti sulle seguenti materie:

- 1) Approvazione del bilancio consuntivo;
- 2) Determinazione dell'entità del contributo associativo annuale, su proposta del Consiglio Direttivo;
- 3) Determinazione della destinazione benefica dei fondi raccolti nell'anno in corso, su proposta del Consiglio Direttivo;
- 4) Modifiche statutarie;
- 5) Approvazione del programma annuale di attività predisposto dal Consiglio Direttivo;
- 6) Ogni argomento di interesse dell'associazione che il Consiglio Direttivo ritenga di sottoporre al suo esame.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione è necessaria la maggioranza qualificata di cui al successivo art. 9.

L'assemblea è, inoltre, convocata dal Presidente tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno ed ogni volta che ne sia fatta richiesta di almeno il 50% (cinquanta per cento) degli associati.

Per la validità della sua costituzione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno degli associati.

La convocazione delle assemblee deve essere effettuata mediante lettera-email-sms inviata dal Segretario agli associati almeno quindici giorni prima.

Nella lettera di convocazione, o nell'avviso, dovranno, in ogni caso, essere specificamente indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno, oltre al luogo, data e ora della riunione.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita con la comparizione di tutti gli associati e di tutti i membri del Consiglio Direttivo.

Ciascun associato può farsi rappresentare, per delega scritta, esclusivamente da un altro associato.

La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di due associati.

Articolo 7

Il CONSIGLIO DIRETTIVO è composto da due a dieci membri, nominati, tra gli associati, per la prima volta in sede di atto costitutivo, e, successivamente, dall'assemblea.

I membri del Consiglio durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio si raduna ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da un Consigliere, con preavviso, anche telefonico, dato dal Presidente ai consiglieri, almeno tre giorni prima della riunione.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio, è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, senza limitazioni di sorta, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni od utili per la realizzazione, mediata o immediata, dello scopo dell'associazione.

Il Consiglio elegge, tra i suoi membri, un Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo può affidare a singoli soci, in relazione alle relative personali capacità e specializzazioni, l'organizzazione di singole attività associative.

L'Assemblea elegge il Presidente a maggioranza dei presenti indicando ciascuno tre nominativi.

Il PRESIDENTE rappresenta legalmente e giudizialmente l'associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea.

In caso di sua assenza od impedimento, le funzioni del Presidente, con il potere di rappresentanza legale e giudiziale dell'associazione, sono esercitate dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

Il TESORIERE provvede alle incombenze amministrative e contabili interne all'associazione.

Il SEGRETARIO:

- a) cura la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- b) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del Registro degli associati;
- c) è responsabile della corrispondenza dell'Associazione.

Tutte le cariche sopracitate sono onorifiche e gratuite, fatto salvo, in ogni caso, il diritto al rimborso delle spese, documentate ed autorizzate, che siano state sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Articolo 8

I soci sono obbligati a conferire la quota annuale d'iscrizione come sopra determinata, salvo che abbiano esercitato, nel termine di cui sotto, la facoltà di recedere dall'associazione.

La dichiarazione di RECESSO deve essere comunicata per iscritto o e-mail al Presidente ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia fatta almeno tre mesi prima.

Articolo 9

L'associazione ha durata illimitata.

Lo scioglimento dell'associazione dev'essere deliberato dall'assemblea degli associati con il voto favorevole di almeno il 50% (cinquanta per cento) più uno degli associati presenti.

In tale caso tutto il patrimonio dell'associazione dovrà essere devoluto gratuitamente ad altra associazione avente fini analoghi o benefici, designata a maggioranza semplice dall'assemblea deliberante lo scioglimento.

Articolo 10

Per quanto non espressamente previsto valgono le disposizioni di legge in materia di associazioni riconosciute e non riconosciute.”

ARTICOLO 2

Seduta stante i componenti nominano, all'unanimità, i componenti del Consiglio Direttivo, che durerà in carica due anni, in persona dei signori:

- DASSI PAOLO, soprageneralizzato, in qualità di Presidente, che dichiara di accettare;
- DASSI DANIELE, soprageneralizzato, in qualità di Tesoriere, che dichiara di accettare;
- VEZZIL ALESSANDRO, soprageneralizzato, in qualità di Segretario, che dichiara di accettare.

ARTICOLO 3

Le spese del presente atto, annesse e conseguenti, sono a carico dell'associazione.